

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 665/AMB del 09/02/2017      STINQ - PN/AIA/64

Voltura e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 20 del 11 gennaio 2012, relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Brugnera (PN).

## IL DIRETTORE

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Visto** il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999";

**Visto** il decreto ministeriale 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005";

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 20 dell'11 gennaio 2012, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, dell'Azienda CESCO CLORINDA con sede legale nel Comune di Brugnera (PN), via Broch, 1, frazione Tamai, sito nel Comune di Brugnera (PN), via Broch, 1, frazione Tamai, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

**Vista** la nota del 16 gennaio 2017, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente in data 18 gennaio 2017, con protocollo n. 1647, con la quale la sig.ra Zago Cinzia, titolare dell'Azienda omonima avente sede legale nel Comune di Brugnera (PN), via Broch, 1, frazione Tamai ed identificata dal codice fiscale ZGA CNZ 74P50 H657V:

1) ha comunicato di essere subentrata, all'Azienda Cesco Clorinda, a seguito del decesso della titolare, nell'esercizio dell'attività di allevamento avicolo svolta presso l'installazione sita nel Comune di Brugnera;

2) ha chiesto la voltura, a proprio favore, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'Azienda Cesco Clorinda con il citato decreto n. 20 dell'11 gennaio 2012;

**Preso atto** della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 29 giugno 2016, con autenticazione della sottoscrizione da parte del Comune di Sacile, con la quale la sig.ra Zago Cinzia ha dichiarato:

1) che la madre, sig.ra Cesco Clorinda residente in Sacile, via Enrico fermi n. 7, titolare dell'omonima ditta individuale, è deceduta il giorno 13 giugno 2016;

2) che ai sensi delle disposizioni testamentarie di cui al testamento pubblicato e registrato a Pordenone il 28 giugno 2016, al n. 6736, Serie 1T, Rep. n. 48835/36078 e allegati sub A e B, redatto dal dott. Guido Bevilacqua notaio in Pordenone, gli unici eredi per legge sono:

a) il marito sig. Zago Mario, nato a Salgareda il 23 febbraio 1943, residente a Sacile

in via Enrico Fermi n. 7;

b) la figlia sig.ra Zago Cristina, nata a Pordenone il 3 giugno 1969, residente a Sacile in via Eugenio Curiel n. 49;

c) la figlia sig.ra Zago Cinzia, nata a Sacile il 10 settembre 1974, residente a Sacile in via XXV Aprile n. 8;

3) che tutti gli eredi sopra menzionati sono di nazionalità italiana e godono di piena capacità d'agire, che tra i coniugi suddetti non è mai intervenuta sentenza di separazione, che non vi sono altri eredi né legittimi, né testamentari oltre i citati e che le predette disposizioni testamentarie di volontà sono le ultime ritenute valide e non impugnate;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere:

1) alla voltura dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 20 dell'11 gennaio 2012;

2) alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale, consistente nella sostituzione della Tabella 1, dell'Allegato C, al decreto n. 20/2012, relativa ai soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo;

## DECRETA

**1.** E' volturata, a favore dell'Azienda ZAGO CINZIA avente sede legale nel Comune di Brugnera (PN), via Broch, 1, frazione Tamai, identificata dal codice fiscale ZGA CNZ 74P50 H657V, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'Azienda Cesco Clorinda, con il decreto del Direttore del servizio competente n. 20 dell'11 gennaio 2012.

**2.** E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 20/2012.

### **Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale**

**1.** La Tabella 1, dell'Allegato C, al decreto n. 20 dell'11 gennaio 2012, viene sostituita dalla seguente:

Tab. 1 – *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

	<b>Soggetti</b>	<b>Nominativo del referente</b>
Gestore dell'impianto	<b>Azienda ZAGO CINZIA</b>	<b>Zago Cinzia</b>
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Pordenone

## **Art. 2 – Disposizioni finali**

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 20/2012.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Zago Cinzia, al Comune di Brugnera, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment to concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

B.C.C. DELLE PREALPI

AGENZIA/UFFICIO **FILIALE DI SACILE** PROV. **PN**  
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

[Empty box for reference number]

**DATI ANAGRAFICI**

4. **ZAGO** COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE | **CINZIA** NOME | **1 0 0 9 1 9 7 4** DATA DI NASCITA  
 SESSO M o F | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE | PROV. | CODICE FISCALE  
**F** | **SACILE** | **PN** | **Z G A C N Z 7 4 P 5 0 H 6 5 7 V**  
 giorno mese anno

5. [Empty fields for second taxpayer]

**DATI DEL VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE | 7. COD. TERRITORIALE (\*) | 8. CONTENZIOSO | 9. CAUSALE | 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO  
**T I 6** | [ ] | [ ] | **PA** | Anno | Numero

11. CODICE TRIBUTO | 12. DESCRIZIONE (\*) | 13. IMPORTO | 14. COD. DESTINATARIO  
**4 5 6 T** | **IMPOSTA DI BOLLO** | **1 6 0 0** | [ ]  
 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO **1 6 0 0**

EURO (lettere)

**SEDICI/00**

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)						
DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE			
			AZIENDA		CAB/SPORTELLO	
giorno	mese	anno				
07	02	2017	08904		64990	





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 20 1

STINQ - PN/AIA/64

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

**Ditta CESCO CLORINDA**

#### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006";

**Visto** il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e

trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.);

**Visto** il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Vista** la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

**Visto** il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di pollame, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

**Vista** la domanda del 30 marzo 2007, con la quale la Ditta CESCO CLORINDA con sede legale in Comune di Brugnera (PN), via Broch, 1, frazione Tamai, identificata dal codice fiscale CSCCRN40M54C640K, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato I al decreto legislativo 59/2005, sito in Comune di Brugnera (PN), via Broch, 1, frazione Tamai;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-17366-PN/AIA/64 del 29 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Ditta;

**Vista** la nota prot. ALP.10-17411-PN/AIA/64 del 30 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Brugnera, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta;

**Considerato** che la Ditta ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Messaggero Veneto" del 9 giugno 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

**Considerato**, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

**Atteso** che in data 18 dicembre 2008 è pervenuta la dichiarazione del Gestore dell'impianto, asseverata presso il Tribunale di Udine;

**Accertato** presso la Tesoreria della Regione che la Società ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

**Vista** la nota prot. ALP.10-18308-PN/AIA/64 del 22 marzo 2010 con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

**Vista** la nota prot. n. 4856/2010/TS/GRI/107 del 7 giugno 2010, con la quale l'ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomento;

**Vista** la nota prot. ALP.10-41541-PN/AIA/64 del 1 luglio 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di fornire della documentazione integrativa;

**Vista** la nota pervenuta in data 7 luglio 2010 con la quale la Ditta ha inviato la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007;

**Considerato** che dalla relazione allegata alla domanda risulta che gli effluenti dell'allevamento vengono totalmente smaltiti attraverso Azienda specializzata e pertanto la Ditta non è tenuta alla redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

**Vista** la nota del 11 agosto 2010, con la quale la Ditta Cesco Clorinda ha chiesto una proroga di 30 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni documentali di cui alla citata nota regionale del 1 luglio 2010;

**Vista** la nota prot. ALP.10-52161-PN/AIA/64 del 30 agosto 2010, con la quale il Servizio competente ha concesso alla Ditta la proroga richiesta;

**Vista** la nota del 18 settembre 2010, con la quale la Ditta Cesco Clorinda ha chiesto una ulteriore proroga di 30 giorni del termine per la presentazione delle citate integrazioni documentali;

**Vista** la nota prot. ALP.10-58151-PN/AIA/64 del 1 ottobre 2010, con la quale il Servizio competente ha concesso alla Ditta l'ulteriore proroga di 30 giorni richiesta;

**Vista** la nota del 18 ottobre 2010, con la quale la Ditta Cesco Clorinda ha presentato la documentazione integrativa richiesta con la citata nota regionale del 1 luglio 2010;

**Vista** la nota Prot. n. ALP.10-63808-PN/AIA/64 del 9 novembre 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Brugnera, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", e le integrazioni trasmesse dalla Ditta con la nota del 18 ottobre 2010;

**Considerato** che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005 prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

**Vista** la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
  - 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
  - 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;
- per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

**Preso atto** della nota prot. 2011.0045661 del 10 giugno 2011, con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato le seguenti osservazioni:

- sembra che l'azienda non intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. Si chiede a tal proposito come gestisce i rifiuti prodotti. Se l'azienda intenderà avvalersene, le operazioni di deposito temporaneo dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente;
- l'azienda, essendo dotata di impianto elettrogeno, produce olio esausto, si chiede di indicare come viene smaltito questo rifiuto;
- dovrà inoltre essere indicato come vengono gestite le lettiere esauste;

**Preso atto** la nota pervenuta via e-mail in data 14 luglio 2011, con la quale la Ditta dichiara che nell'impianto sono presenti le seguenti tipologie di caldaie:

- caldaia Ferroli:
  - o potenza: 790 kcal/h
  - o combustibile: truciolo di legno puro;
- caldaia Bellelli
  - o potenza: 600 kcal/h
  - o Combustibile: gasolio;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni

delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Brugnera (PN), via Broch, 1, frazione Tamai, da parte della Ditta CESCO CLORINDA con sede legale in Comune di Brugnera (PN), via Broch, 1, frazione Tamai, identificata dal codice fiscale CSCCRN40M54C640K.

**Art. 2** - La presente autorizzazione costituisce autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche.

**Art. 3** - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**Art. 4** - La Ditta applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati **nell'allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato **nell'allegato C** al decreto stesso.

**Art. 5** - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 6** - Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 7** - La Ditta, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

**Art. 8** - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e

l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

**Art. 9** - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

**Art. 10** - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

**Art. 11** - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 12** - La Ditta provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna – Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

**Art. 13** - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 12 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

**Art.14** - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 12 del presente decreto.

**Art. 15** - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente,

anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengono le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

**Art. 16** - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 17** - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **11 GEN. 2012**

CAPOREPENTE DEL SERVIZIO  
Ing. Pierpaolo Gubertini



## ALLEGATO A

**MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)**

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE <sup>1</sup>	NOTE	
1. Buone pratiche agricole come BAT.	1.1. Buone pratiche di allevamento	Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	APPLICATA	
		Registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	APPLICATA	
		Predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	NON APPLICATA	SI PREVEDE COME TERMINE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA
		Programma di manutenzione degli impianti	APPLICATA	
		Interventi sulle strutture di servizio	APPLICATA	
		Pianificazione delle attività	APPLICATA	

<sup>1</sup> APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

	1.2 Riduzione dei consumi d'acqua	Pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	APPLICATA	
		Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi	APPLICATA	
		Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.	APPLICATA	
		Controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	APPLICATA	
		Isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	APPLICATA	
		Copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	NON PERTINENTE	
	1.3 Riduzione dei consumi energetici - calore	Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	APPLICATA	
		Corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	APPLICATA	
		Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	APPLICATA	
		Ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	APPLICATA	

		Controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	APPLICATA	
		Disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	APPLICATA	
		Ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	APPLICATA	
		Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti	APPLICATA	
		Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	NON PERTINENTE	
		Adozione di programmi luce	APPLICATA	
		Utilizzo di lampade a fluorescenza	APPLICATA	

	1.4 Buone Pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	Riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	APPLICATA	
		Esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	NON PERTINENTE	
		Astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	NON PERTINENTE	
		Spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione colturale dei nutrienti	NON PERTINENTE	
		Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	NON PERTINENTE	
		Rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	NON PERTINENTE	
2. Tecniche nutrizionali come BAT	2.1 Alimentazione per fasi		APPLICATA	
	2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire un ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali		APPLICATA	
	2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi		APPLICATA	
	2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile		APPLICATA	
	2.5 Integrazione della dieta con altri additivi		APPLICATA	

4. Tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri avicoli	4.1 galline ovaiole in gabbia	4.1.1 Gabbie con sottostante fossa di stoccaggio prolungato non ventilata (sistema di riferimento NO BAT)	NON PERTINENTE	
		4.1.2 Gabbie con sottostante fossa di stoccaggio e rimozione frequente della pollina a mezzo di raschiatore	NON PERTINENTE	
		4.1.3 Gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso	NON PERTINENTE	
		4.1.4 Batterie di gabbie con nastri ventilati mediante insufflazione di aria con tubi forati	NON PERTINENTE	
		4.1.5 Batterie di gabbie con nastri ventilati mezzo di ventagli	NON PERTINENTE	
		4.1.6 Stoccaggio aperto aerato in locale posto sotto al piano delle gabbie (fossa profonda)	NON PERTINENTE	
		4.1.7 Batterie di gabbie verticali con nastri di asportazione ed essiccamento della pollina in tunnel posto sopra le gabbie	NON PERTINENTE	
	4.2 galline ovaiole a terra	4.2.1 Sistema a terra con lettiera profonda e fessurato su fossa di raccolta della pollina tal quale ( sistema di riferimento NO BAT)	NON PERTINENTE	
		4.2.2 Sistema a terra con lettiera profonda e aerazione forzata della pollina nella fossa sotto il fessurato	NON PERTINENTE	
		4.2.3 Sistema a terra con lettiera profonda e pavimento perforato per l' areazione della pollina nella fossa sotto al fessurato	NON PERTINENTE	
		4.2.4 Sistemi aviario	NON PERTINENTE	
	4.3 allevamenti avicoli da carne a terra	4.3.1 Ricoveri ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco	NON PERTINENTE	
		4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco	APPLICATA	

5. BAT per i trattamenti aziendali degli effluenti	Ricognizione sistemi di stoccaggio aziendali	Presenza di stoccaggio per le acque reflue	NON PERTINENTE	
		Presenza di platea e/o vasca di accumulo per gli effluenti palabili o resi palabili	NON PERTINENTE	
		Presenza di stoccaggio per gli effluenti assimilati ai liquami	NON PERTINENTE	
	Trattamenti aziendali applicati agli effluenti prodotti	5.4 Compostaggio di frazioni palabili di effluenti avicoli	NON PERTINENTE	
		5.5 Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	NON PERTINENTE	
		5.7 Disidratazione di pollina di ovaiole in gabbia in tunnel esterni ai ricoveri	NON PERTINENTE	
		5.8 Incenerimento di lettiere di avicoli a terra	NON PERTINENTE	
		5.9 Impiego di additivi	NON PERTINENTE	

6. BAT per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi	Materiali palabili	6.1.1 Stoccaggio su piattaforme di cemento, con pavimento impermeabilizzato, con applicazine di una copertura per evitare dilavamento da acque meteoriche	APPLICATA	
		6.1.2 Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione per polline essiccate di avicoli	NON PERTINENTE	
		6.1.3 Stoccaggio in cumuli temporanei in campo per lettiere avicole. I cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.	NON PERTINENTE	
	Materiali non palabili	6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche	NON PERTINENTE	
		6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati	NON PERTINENTE	
		6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione	NON PERTINENTE	
		6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	NON PERTINENTE	
		6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo	NON PERTINENTE	
		6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON PERTINENTE	

7. BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti	Materiali non palabili	7.1.1 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	
		7.1.2 Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso		
		7.1.3 Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON PERTINENTE	
		7.1.4 Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	NON PERTINENTE	
		7.1.5 Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	NON PERTINENTE	
		7.1.6 Presenza di copertura vegetale (anche boscata) permanente nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali.	NON PERTINENTE	
	Materia li palabili	7.2.1 Incorporazione degli effluenti solidi (palabili) nel terreno con aratura entro le 24 ore successive allo spandimento	NON PERTINENTE	

I APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE





## ALLEGATO C

### PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

#### DISPOSIZIONI GENERALI



Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

#### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

#### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda. I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

#### Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

#### Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

#### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

## RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	<b>Soggetti</b>	<b>Nominativo del referente</b>
Gestore dell'impianto	Ditta CESCO CLORINDA	CESCO CLORINDA
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Pordenone

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

### Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2 - Procedure di carattere gestionale

<b>AZIONE DI VERIFICA</b>	<b>METODO</b>	<b>FREQUENZA</b>	<b>REG.</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
<b>1.1 Stabulazione</b>				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana		

<b>1.2 Sistema idrico</b>				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	registrazione	mc (stima)
<b>1.3 Materie Prime</b>				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
<b>1.4 Sistema Energetico</b>				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
<b>1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui</b>				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi		
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio		

<b>1.6 Mantenimento e pulizia</b>				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc.)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità		
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
<b>1.7 Rifiuti</b>				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			

## Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

## Indicatori di prestazione

La Ditta dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n. 3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo



## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

<b>Tipologia di intervento</b>	<b>Componenti ambientali</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)</b>
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; (2)	3

2 Arpa comunicherà alla Ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.